

VERBALE DI ACCORDO

art.68 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
art. 1 decreto-legge 16 giugno 2020, n 52
art. 1 decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104
art. 12 decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 18 novembre 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda LED SRL con sede legale in Rovato (Bs) Via San Fermo 18 a-b, P.IVA 02926210986,
rappresentata da Sergio Vittorio Milesi
con l'assistenza dello Studio Cadei Commercialisti Associati E
Filcams CGIL rappresentata da Luca De Zolt
Fisascat CISL rappresentata da Mirco Ceotto
Uiltucs rappresentata da Paolo Proietti

Premesso che

- 1) la Società LED ha usufruito di periodi di cassa integrazione in deroga dal 09/03/2020 al 13/09/2020 ai sensi dei decreti 18/2020, 34/2020, 52/2020 e 104/2020 per le 18 unità produttive con sospensione a zero ore; con accordi sindacali del 17/04/20, 23/06/20 e 21/09/20.
- 2) A far data dal 14/09/20 l'attività era integralmente ripresa in tutte le unità produttive.
- 3) A seguito delle limitazioni, e successivamente chiusure delle attività imposte dai DPCM del 18/10/20, 24/10/20 e 03/11/2020 si rende necessario un nuovo ricorso alla cassa integrazione in deroga per il periodo dal 19/10/20 al 31/01/21 ai sensi dei decreti 104/20 (decreto agosto), 137/2020 (decreto ristori) e 149/2020 (decreto ristori bis).
- 4) La società LED ha pertanto segnalato alle OO. SS. sopra citate l'esigenza di procedere ad un ulteriore utilizzo della CIGD.
- 5) In data 17/11/2020 le Segreterie Nazionali dei sindacati CGIL, CISL, UIL hanno inviato comunicazione di richiesta esame congiunto alla società LED SRL;
- 6) l'azienda LED SRL con matricola inps 7063734743 csc 70705 e codici di autorizzazione 0j0l2c3x ha un organico complessivo di n. 195 dipendenti suddivisi in 18 unità produttive dislocate in 6 regioni come da elenco allegato, pertanto non potendo fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro (titolo I Dlgs 14/2015), rientra ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nel campo di applicazione della CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD).
- 7) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito la sospensione totale dell'attività con conseguenti pesanti ricadute sulla liquidità;
- 8) Il blocco dell'attività rende indifferibile il ricorso alla CIGD con sospensione dal lavoro a zero ore per tutto il personale occupato nelle sopracitate unità produttive, pari a 195 lavoratori, per un periodo dal 19/10/2020 al 31/01/2021 come previsto dai DL 104/20, 137/20 e 149/20 come meglio specificato a livello di singola unità produttiva indicate nell'allegato 1 (All. 1).

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:


- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e le Parti ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 come modificato dalla Legge 27/20, dal DL 34/20 e dal DL 104/20 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) per n.


195 lavoratori), con sospensione a zero ore dal 19/10/2020 al 31/01/2021, come indicato in allegato;

- d) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione a zero ore possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati.
- e) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- f) L'erogazione del trattamento di Cassa Integrazione in Deroga sarà a carico dell'INPS tramite le modalità di «pagamento diretto» di cui all'art. 22 co. 6 d.l. 18/2020.
- g) si concorda che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- h) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori;
- i) L'azienda, compatibilmente con le esigenze tecniche-organizzative e produttive e con la fungibilità delle mansioni, attiverà la rotazione del personale interessato al provvedimento di CIGD.
- j) L'azienda indicherà nel modello SR41 che presenterà all'INPS, al fine dell'accoglimento della domanda, il codice distintivo della stessa sigla sindacale unitamente a quello della specifica Categoria alla quale il lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa, o in alternativa potrà continuare a trattenere l'importo in busta paga con relativo successivo versamento.
- k) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.
- l) Le parti si danno atto di avere svolto un pieno e trasparente confronto, ritenendo quindi anche sanate eventuali irregolarità o carenze o vizi di qualsiasi natura afferenti la comunicazione di avvio e gli altri passaggi procedurali, quanto sopra anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 45, della legge n. 92/2012.

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno quindi atto di aver esperito ed esaurito a tutti gli effetti di legge quando disposto e previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successive norme attuative anche di contrattazione collettiva.

Rovato, li 18/11/2020


LED SRL
Via San Felice, 18 A/B
25038 Rovato (BS)
C.F. e P.IVA 02926210986

Filcams-Cgil 

Fisascat-Cisl 

Uiltucs 